

**Ricorso del 3 febbraio 2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-44/05)

(2005/C 82/31)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 3 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori E. Traversa e M. Huttunen, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. constatare che non adottando le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/30/CE <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002 che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva;
2. condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti:*

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 28 settembre 2003.

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 85 del 28/03/2002, p. 40

**Ricorso proposto il 7 febbraio 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna**

(Causa C-47/05)

(2005/C 82/32)

(lingua processuale: lo spagnolo)

Il 7 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Richard Lyal, consigliere giuridico, e dal sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro il Regno di Spagna dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, avendo adottato e mantenuto in vigore un regime assicurativo e pensionistico in cui la detrazione fiscale (art. 48 della legge 40/1998) si applica esclusivamente ai contributi versati nell'ambito dei contratti stipulati presso enti stabiliti in Spagna e non a quelli versati nell'ambito di contratti stipulati presso enti costituiti in altri Stati membri, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 39, 43, 49 e 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea e degli artt. 28, 31, 36 e 40 dell'accordo SEE;
2. condannare il Regno di Spagna alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il diverso trattamento fiscale, a seconda che i regimi pensionistici siano stati sottoscritti presso enti stabiliti in Spagna o enti costituiti in altri Stati membri, limita le libertà fondamentali garantite dal Trattato CE (artt. 39, 43, 49 e 56 di quest'ultimo e artt. 28, 31, 36 e 40 dell'accordo SEE).

In base al diritto nazionale, il requisito di stabilimento imposto dalla normativa tributaria spagnola agli istituti previdenziali rappresenta non solo una discriminazione che limita il diritto degli enti costituiti all'interno dell'Unione europea e del SEE a prestare liberamente i loro servizi a persone residenti in Spagna, bensì anche un chiaro ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e dei capitali, nonché alla libertà di stabilimento.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landgericht Nürnberg-Fürth con ordinanza 28 gennaio 2005 nel procedimento Adam Opel AG contro Autec AG; interveniente per la convenuta: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e. V.**

(Causa C-48/05)

(2005/C 82/33)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 28 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'8 febbraio 2005, nel procedimento Adam Opel AG contro Autec AG; interveniente per la convenuta: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e. V., il Landgericht Nürnberg-Fürth, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali per l'interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), e 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/104/CEE <sup>(1)</sup>, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa:

1) Se l'uso di un marchio tutelato anche per i «giocattoli» costituisca un uso come marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104/CEE quando il produttore di un modellino giocattolo di automobile riproduce in miniatura un autoveicolo realmente esistente, incluso il marchio del titolare di quest'ultimo apposto sull'originale, e lo immette in commercio;

2) Qualora la questione sub 1 venga risolta in senso affermativo:

Se il tipo di uso del marchio descritto sub 1 costituisca un'indicazione relativa al tipo o alla natura del modellino di autoveicolo ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104/CEE;

3) Qualora la questione sub 2 venga risolta in senso affermativo:

Quali criteri siano rilevanti in casi di questo tipo per poter valutare quando l'uso del marchio sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale;

4) Se ciò si verifichi, in particolare, quando il produttore del modellino di automobile apponga sulla confezione o su un accessorio indispensabile per l'uso del modellino un segno riconoscibile dal pubblico come marchio proprio nonché la sua denominazione sociale con indicazione della sua sede sociale.

(<sup>1</sup>) GU 1989, L 40, pag. 1.

**Ricorso proposto il 7 febbraio 2005 (fax 2 febbraio 2005) da Ferriere Nord SpA contro la sentenza pronunciata il 18 novembre 2004 dalla Quarta Sezione Ampliata del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee nella causa T-176/01, tra Ferriere Nord SpA, sostenuta dalla Repubblica italiana e Commissione delle CE**

(Causa C-49/05 P)

(2005/C 82/34)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 7 febbraio 2005, Ferriere Nord SpA, con gli avvocati W. Viscardini e G. Donà, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 18 novembre 2004 dalla Quarta Sezione Ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

nella causa T-176/01, tra Ferriere Nord SpA, sostenuta dalla Repubblica italiana e Commissione delle CE.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 18 novembre 2004
- annullare – previa eventuale declaratoria di inapplicabilità, ex art. 241 CE, del punto n. 82 della «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» del 2001 – la decisione 2001/829/CE, CECA della Commissione delle Comunità europee del 28 marzo 2001 (<sup>1</sup>), con la quale l'aiuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in favore delle Ferriere Nord SpA per investimenti ambientali in un nuovo impianto produttivo di reti elettrosaldate è stato considerato incompatibile con il mercato comune;
- condannare, ex art. 235 e 288, 2° co., CE, la Commissione delle Comunità europee al risarcimento dei danni – subiti dalla Ferriere Nord SpA a causa dell'illegittimità della decisione summenzionata e del ritardo con il quale l'aiuto illegittimamente negato verrà concretamente erogato alla Ferriere Nord SpA – nella misura degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- condannare la Commissione a rifondere alla ricorrente le spese e gli onorari, sia di primo grado che del presente giudizio.

*Motivi e principali argomenti:*

Il Tribunale di Primo Grado avrebbe erroneamente:

- qualificato la base giuridica della notificazione dell'aiuto controverso e, pertanto, non ritenuto illegittimo l'avvio del procedimento formale d'indagine del 3/6/1999;
- ritenuto che siano stati rispettati i termini procedurali per l'apertura e per la conclusione del procedimento formale di indagine;
- escluso che vi sia stata violazione dei diritti riconosciuti agli «interessati» pur non avendo questi potuto presentare osservazioni alla luce della disciplina per gli aiuti di Stato in materia ambientale del 2001 (nel frattempo entrata in vigore e sulla cui base la Commissione ha fondato il proprio provvedimento conclusivo del procedimento formale di indagine), mentre tutta l'istruttoria era stata condotta sulla base della «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» (<sup>2</sup>) del 1994;
- escluso che la Commissione abbia violato il legittimo affidamento procedurale di Ferriere Nord, pur avendo essa basato la propria decisione su determinati documenti non presentati da Ferriere solo perché mai richiesti dalla Commissione stessa;